



*Approvato con determinazione del Commissario straordinario n.48 del 23 dicembre 2021
pubblicata all'Albo camerale in pari data*

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL'ALBO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI AVELLINO

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi nell'Albo informatico della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Avellino, di seguito denominata semplicemente Camera di commercio, ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni nonché dei principi inerenti la tutela dei dati personali ai sensi del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni e del Regolamento UE 2016/679.

Articolo 2

Albo camerale

L'Albo camerale informatico è previsto in una sezione dedicata del sito istituzionale dell'Ente, per la pubblicazione di tutti gli atti, provvedimenti, documenti, avvisi per i quali disposizioni di legge e/o di regolamento ne prevedono l'obbligo.

L'Albo è raggiungibile dalla home page del sito istituzionale www.av.camcom.it ed è comprensivo del repertorio delle pubblicazioni effettuate.

La pubblicazione all'Albo è limitata al periodo previsto per assicurare il rispetto del principio di temporaneità e il diritto all'oblio; il relativo sistema informatico impedisce l'indicizzazione e la ricerca ubiquitaria tramite motori di ricerca.

Articolo 3

Atti e provvedimenti da pubblicare all'albo camerale

Sono pubblicati, secondo le modalità stabilite nel presente regolamento, i seguenti atti e provvedimenti:

- deliberazioni del Consiglio;
- deliberazioni della Giunta;
- deliberazioni d'urgenza e determinazioni dal Presidente;
- altri atti camerali;
- atti e documenti provenienti da altre Amministrazioni.

Le Determinazioni dirigenziali saranno pubblicate ai sensi delle disposizioni normative vigenti in materia nelle apposite sezioni del sito istituzionale o su richiesta del Dirigente competente.

Articolo 4

Modalità di pubblicazione

Le deliberazioni di Consiglio e di Giunta vengono pubblicate di norma entro i 15 giorni successivi all'adozione per sette giorni e sono immediatamente esecutive. In tali casi la pubblicazione ha funzione di pubblicità notizia.

Le deliberazioni d'urgenza e le determinazioni del Presidente sono immediatamente esecutive e per esse la pubblicazione ha funzione di pubblicità notizia.

La pubblicazione avviene per giorni naturali e continuativi, comprese le festività.



La durata della pubblicazione decorre dallo stesso giorno dell'affissione e termina alle ore 24:00 dell'ultimo giorno del periodo di pubblicazione.

La Camera di commercio assicura la conservazione dei documenti pubblicati a norma di legge e del proprio Manuale di gestione e conservazione documentale.

Terminato il periodo di pubblicazione, il sistema informatico rende automaticamente non visionabile il documento pubblicato; resta l'annotazione nell'apposito registro.

Tutti gli atti oggetto di pubblicazione vengono, comunque, affissi per sette giorni consecutivi, salvo termini diversi previsti da leggi, da regolamenti o stabiliti dall'Ente stesso.

In caso di interruzione o di malfunzionamento dell'Albo informatico tale da impedire la consultazione degli atti, il termine di pubblicazione è sospeso e riprende a decorrere dal momento in cui è ripristinata l'ordinaria operatività.

Durante il periodo di pubblicazione sono vietate la sostituzione e/o modificazione dei contenuti dei documenti.

In caso di errori materiali o di omissioni o nel caso di invalidità del provvedimento, la pubblicazione dello stesso, con atto motivato del responsabile del provvedimento, deve essere interrotta e ciò sarà indicato nel testo dello stesso provvedimento e nell'apposita sezione dell'Albo *on line*. Qualora tale documento sia sostituito con il documento corretto, il computo dei giorni di pubblicazione ricomincia a decorrere *ex novo*.

Gli atti sono, di norma, pubblicati nel loro contenuto integrale, comprensivo di tutti gli allegati.

Al fine di ridurre il rischio di riproduzione e riutilizzo dei documenti informativi in ambiti e contesti differenti, i provvedimenti saranno pubblicati in formati che ostacolano le operazioni di duplicazione massiva.

Sono sempre pubblicate in forma integrale le deliberazioni del Consiglio concernenti:

- a) il bilancio;
- b) lo Statuto e le successive modifiche;
- c) la seduta di elezione del Presidente;
- d) la nomina dei componenti della Giunta;
- e) la nomina dei membri del Collegio dei Revisori dei conti;
- f) l'approvazione e la modifica dei regolamenti per la disciplina delle attività della Camera di commercio.

Sono sempre pubblicate in forma integrale le deliberazioni della Giunta concernenti:

- a) il bilancio;
- b) il verbale della seduta di elezione del vice Presidente;
- c) la costituzione di aziende speciali;
- d) la nomina e la designazione di rappresentanti nei vari organismi esterni.

Sono fatte salve le disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 ed alla vigente normativa relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.



Articolo 5

Privacy

Al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 ed alla vigente normativa relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, ciascuna tipologia di atto da pubblicare all'Albo camerale dovrà recare, a seconda dei casi, una delle seguenti diciture:

- di pubblicare il presente provvedimento mediante affissione integrale all'Albo camerale;
- di pubblicare il presente provvedimento per estratto all'Albo camerale, in osservanza delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 ed alla vigente normativa relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- di pubblicare il presente provvedimento all'Albo camerale previa apposizione degli "*omissis*" necessari a garantire l'osservanza delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 ed alla vigente normativa relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In questo caso, inoltre, deve essere trasmessa all'Ufficio Affari Generali e Segreteria copia del provvedimento con omissione dei dati che si ritiene necessario non pubblicare. In assenza di detta comunicazione e trasmissione di copia del provvedimento da pubblicare con le ritenute necessarie omissioni, la responsabilità dell'integrale pubblicazione sarà in capo al Dirigente competente;
- di pubblicare il presente provvedimento all'Albo camerale fatta eccezione per l'allegato in osservanza delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 ed alla vigente normativa relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Articolo 6

Competenze e responsabilità

Il Segretario Generale e i Dirigenti sono responsabili della redazione dei documenti da pubblicare, con riferimento alla completezza, correttezza, pertinenza, indispensabilità dei dati personali rispetto alle finalità della pubblicazione nonché di garantire il rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Sono, altresì, responsabili della loro trasmissione al Responsabile del procedimento di pubblicazione presso l'ufficio Affari Generali e Segreteria.

Articolo 7

Visione degli atti, rilascio di copie

I documenti sono visualizzati dal sistema informatico in ordine cronologico di pubblicazione.

Limitatamente al periodo di pubblicazione, la consultazione dei documenti da parte degli utenti del sito camerale avviene gratuitamente e senza formalità.

Scaduta la pubblicazione all'Albo camerale, per la visione e/o l'estrazione di copia degli atti, documenti, provvedimenti amministrativi si applicano le norme vigenti in materia di accesso agli atti ed i relativi regolamenti.

Articolo 8

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo camerale del provvedimento che lo approva.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative con esso compatibili.

Il Segretario Generale
Dott. Luca Perozzi

Il Commissario Straordinario
Dott. Gaetano Mosella